

	Comune di Bernate Ticino Piazza della Pace, snc 20010 – Bernate Ticino (MI)	G.C.	51	16/07/2024
	ATTO PER LA CESSAZIONE DEL VINCOLO NON AEDIFICANDI RELATIVO AL CENTRO IPPICO SITO IN VIA SAN GIORGIO N. 18/F.			

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

L'anno duemilaventiquattro, addì sedici del mese di luglio, alle ore diciassette e minuti zero, nella Sala Giunta, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti:

Cognome e Nome	Presente
1. Dott. OTTOLINI ALESSIO - Presidente	Presente
2. Dott.ssa CALCATERRA EMILIANA - Vice Sindaco	Presente
3. Dott.ssa GAVIRI ALICE - Assessore	Presente
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa FODERA' DEBORA.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Sindaco Dott. OTTOLINI ALESSIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE G.C. N. 51 IN DATA 16/07/2024

OGGETTO: ATTO PER LA CESSAZIONE DEL VINCOLO NON AEDIFICANDI RELATIVO AL CENTRO IPPICO SITO IN VIA SAN GIORGIO N. 18/F.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 30.11.2022 avente ad oggetto: "Determinazione in merito alla procedura finalizzata alla cessazione del vincolo non aedificandi relativo al Centro Ippico Sito in Via San Giorgio n. 20" ed in particolare:

<<- che la Sig.ra Maritan, dopo aver stralciato da fascicolo aziendale il compendio e l'attività ippica, dovrà significare al Comune di Bernate Ticino l'avvenuta dismissione dell'utilizzo per la pratica agricola dei manufatti che compongono il compendio;

- che, contestualmente – in applicazione del citato disposto normativo – la predetta Sig.ra Maritan dovrà comunicare (ai sensi dell'art. 52, II comma, della L.r. 12/2005 cit.) l'avvenuto cambio di utilizzazione (non già di destinazione), con sottolineatura della propria piena legittimazione allo svolgimento delle attività caratteristiche del centro ippico entro tali spazi (eventualmente anche per il tramite di una associazione sportiva dilettantistica);

- che al cambio del profilo di utilizzazione consegue, ai sensi del terzo comma del citato art. 59, come modificato dalla recente L. 19 maggio 2021, n. 7, la corresponsione dei contributi costruttivi, originariamente non dovuti in ragione dell'esenzione soggettiva di cui la Sig.ra Maritan aveva legittimamente beneficiato;

- che data la particolarità della fattispecie, la commisurazione dei contributi costruttivi, in carenza di una qualsivoglia attività di trasformazione ed in difetto altresì di un cambio di destinazione (ossia dello scorrimento da una all'altra delle destinazioni classificate dall'art. 23-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), potrà avvenire assumendo quale base di calcolo i valori catastali del compendio, secondo quanto indicato dalla parte privata;

- che quanto alla definizione delle aliquote e dei parametri tabellari, andrà del pari identificata la correlativa griglia di valori tenendo in considerazione le particolarità che non assume rilevanza sul piano del carico insediativo e della pressione sulle dotazioni territoriali ma unicamente sul risvolto soggettivo di una attività legittimamente insediata;

- che la Sig.ra Maritan dovrà versare l'importo relativo ai contributi costruttivi come sopra quantificati;>>

Considerato che:

- la gestione del Centro Ippico potrà quindi restare estranea alla soggettività agricola, con conseguente applicabilità della fattispecie dei dispositivi prefigurati dall'art. 59, comma I-bis della LR 12/2005 e smi;
- tale procedura non si configura come cambio di destinazione bensì di mero cambio di utilizzo soggettivo entro la perdurante destinazione agricola;

Dato atto, inoltre, che la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 30.11.2022 disponeva quanto segue:

<<3. di procedere con l'assunzione di successivo specifico atto utile alla cessazione del vincolo non aedificandi trascritto con precisazione che i manufatti che compongono il centro ippico rimarranno urbanisticamente ricompresi in areale agro-naturale, conseguentemente non saranno suscettibili di interventi che travalichino il limite della ristrutturazione edilizia e dell'ampliamento delle strutture esistenti (con esclusione della 'nuova costruzione', salva diversa soluzione di azionamento esprimibile in sede di revisione dello strumento urbanistico), a seguito di presentazione da parte della Sig.ra Maritan della seguente documentazione:

- *dimostrazione di stralcio dal fascicolo aziendale del compendio e dell'attività ippica;*
- *comunicazione di cambio di utilizzazione (non già di destinazione);*
- *versamento dell'importo relativo ai contributi costruttivi come quantificati secondo gli indirizzi del presente atto.>>*
-

Considerato che la Sig.ra Maritan Francesca ha presentato al protocollo comunale n. 5049 del 10.07.2024 la documentazione necessaria ad attestare quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 30.11.2022 e più precisamente:

- dimostrazione di stralcio del fascicolo aziendale del compendio rilasciato da CAA Coldiretti Lombardia in data 05.07.2024;

- comunicazione di cambio di utilizzazione dei fabbricati agricoli a “Centro Ippico”;
- copia del versamento effettuato in data 08.07.2024 relativo ai contributi costruttivi;

Rilevato, infine, che nell’oggetto e nelle premesse, della deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 30.11.2022 per mero errore materiale è stato indicato il numero civico “20”, del compendio immobiliare in oggetto, anziché il civico “18/F” e ritenuto opportuno indicare il civico in maniera corretta;

Dato atto che tutte le spese connesse e conseguenti il presente provvedimento sono poste a carico esclusivo della Sig.ra Maritan Francesca e pertanto nessuna spesa grava sul Comune

Visto l’allegato parere espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

Visto il TUEL in particolare l’art. 48;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Richiamati:

- la L.r. 5 dicembre 2008, n. 31;
- la L.r. 11 marzo 2005, n. 12 e smi;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e smi;

Con votazione favorevole unanime resa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio recettizio, formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che la Sig.ra Maritan Francesca ha presentato al protocollo comunale n. 5049 del 10.07.2024 la documentazione necessaria ad attestare quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 30.11.2022 e più precisamente:
 - dimostrazione di stralcio del fascicolo aziendale del compendio rilasciato da CAA Coldiretti Lombardia in data 05.07.2024;
 - comunicazione di cambio di utilizzazione dei fabbricati agricoli a “Centro Ippico”;
 - copia del versamento effettuato in data 08.07.2024 relativo ai contributi costruttivi;
3. di autorizzare la cessazione del vincolo non aedificandi trascritto con precisazione che i manufatti che compongono il Centro Ippico rimarranno urbanisticamente ricompresi in areale agro-naturale, conseguentemente non saranno suscettibili di interventi che travalichino il limite della ristrutturazione edilizia e dell’ampliamento delle strutture esistenti (con esclusione della ‘nuova costruzione’, salva diversa soluzione di azionamento esprimibile in sede di revisione dello strumento urbanistico) del compendio immobiliare di proprietà della Sig.ra Maritan Francesca sito in Bernate Ticino – Via San Giorgio n. 18/F individuato al Catasto al Fg. 5 mapp. 68-168-196-166-228-229-230-231;
4. di dare atto che:
 - la gestione del Centro Ippico potrà quindi restare estranea alla soggettività agricola, con conseguente applicabilità della fattispecie dei dispositivi prefigurati dall’art. 59, comma I-bis della LR 12/2005 e smi;
 - tale procedura non si configura come cambio di destinazione bensì di mero cambio di utilizzo soggettivo entro la perdurante destinazione agricola;
5. di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica ogni successiva determinazione e atto susseguente compresa la sottoscrizione dell’atto notarile dando facoltà di meglio precisare e se del caso rettificare elementi non essenziali del contenuto della presente;

6. di dare atto che tutte le spese connesse e conseguenti il presente provvedimento sono poste a carico esclusivo della Sig.ra Maritan Francesca e pertanto nessuna spesa grava sul Comune;
7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole resa nei modi e nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: Dott. OTTOLINI ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FODERA' DEBORA

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Addì, 22/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE